

COMUNE DI MASON VICENTINO
Provincia di Vicenza

REVISORE UNICO

Verbale n. 02 del 14.07.2017

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale per l'esercizio 2017, sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale nr. 29 del 15.06.2017

PREMESSA

In data 15/02/2017 con delibera nr. 07 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2017-2019 esecutiva a sensi di legge, secondo lo schema di cui al D. Lgs. N. 118/2011;

In data 31/05/2017 con delibera nr. 24 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2016 esecutiva a sensi di legge, determinando un risultato di amministrazione di euro 409.691,86 così composto:

fondi accantonati	per euro 136.753,87;
fondi vincolati	per euro 79.220,00;
fondi destinati agli investimenti	per euro 83.426,92;
fondi disponibili	per euro 110.291,07.

Che sono state apportate con le seguenti deliberazioni le variazioni al bilancio di previsione 2017/2019:

- Deliberazione di G. Comunale n. 19 in data 29.03.2017, esecutiva a sensi di legge, ad oggetto "Rendiconto di gestione anno 2016: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e determinazione del Fondo pluriennale vincolato";
- Deliberazione di G. Comunale n. 28 in data 03.05.2017 adottata in via d'urgenza con i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: "Art. 42, comma 4, e art. 175, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione n. 1/G.C.", ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 31.05.2017;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 31.05.2017 esecutiva a termini di legge, ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2017 una quota di avanzo di amministrazione di Euro 140.566,00= per il finanziamento di spese di investimento;
- Deliberazione della G. Comunale n. 49 in data 12.07 adottata in via d'urgenza con i poteri di Consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: "Art. 42, comma 4, e art. 175, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Variazione in via d'urgenza al bilancio di



previsione 2017-2019. Provvedimento n. 2/G.C.", da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio Comunale;

Che sinora risulta applicata una quota di avanzo di amministrazione pari a 140.556,00= di cui alla deliberazione di C.C. n. 25 del 31.05.2017, come così composta:

fondi accantonati per euro 136.753,87; Importo applicato 0,00 – disponibile 136.753,87
 fondi vincolati per euro 79.220,00; Importo applicato 0,00 – disponibile 79.220,00
 fondi destinati a investimenti per euro 83.426,92; Importo applicato 83.426,92 – disponibile 0,00
 fondi disponibili per euro 110.291,07; Importo applicato 57.139,08 – disponibile 53.151,99;

Con provvedimento di G. C. n. 19 del 29 marzo 2017 relativo al riaccertamento ordinario dei residui è stato determinato il Fondo pluriennale Vincolato in euro 321.027,39.

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 1 dei DPCM 28/12/2011 e rende evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di risorse.


Il Fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento degli investimenti, accertate ed imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. L'operazione di riaccertamento ordinario dei residui, effettuato con atto nr. 19/2017, ha quindi determinato l'entità del FPV di euro 321.027,39 suddiviso tra le sue componenti :

Entrata da FPV	esercizio 2017	esercizio 2018	esercizio 2019
FPV per spese correnti	26.042,84	11.832,00	11.832,00
FPV per spese capitale	294.984,55	0,00	0,00
Totale	321.027,39	11.832,00	11.832,00

In data 14/07/2017 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

2 

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;

3/1



- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;

- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;

- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;

- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;

- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;

- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;

- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

(in caso di applicazione dell'avanzo richiamare)

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

4



3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE


Il Revisore Unico prende atto che alla proposta delibera sono allegati i seguenti documenti

- a. la relazione dei responsabili di settore sull'andamento delle entrate;
- b. la relazione del legale rappresentante degli organismi partecipati soggetti al controllo analogo sullo stato di attuazione degli obiettivi, sull'andamento della gestione e su possibili squilibri economici;
- c. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
- d. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- e. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- f. l'aggiornamento del prospetto dimostrativo della possibilità di raggiungere gli obiettivi del pareggio di bilancio e dei saldi di finanza pubblica;
- g. il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale;
- h. i prospetti dimostrativi degli altri vincoli di finanza pubblica.

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Che il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai (Dirigenti) ed ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per equilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/20156 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del d.Lgs. n. 175/2016;

5


- il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Dirigenti e i Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Dirigenti di Area e le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2016, e dal loro risultato emerge (o non emerge) la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs 175/2016.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Vista, in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario per quanto riguarda sia la gestione di competenza sia la gestione residui del bilancio 2017/2019, allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il risultato di detta verifica, con riferimento alle singole specificità di cui all'articolo sopra citato, è il seguente:

Gestione Residui

L'Ente, con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 29 marzo 2017, ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 28.12.2011, procedendo, secondo le indicazioni dei diversi responsabili di area, all'eliminazione di tutte le registrazioni contabili non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate ovvero perfezionate ma scadenti in esercizi successivi rispetto al 2016; Per effetto di quanto sopra, la massa contabile di residui attivi e passivi rimasti iscritti è modesta e costantemente monitorata; in considerazione del grado di riscossione dei residui attivi è stato inoltre calcolato e accantonato un congruo "Fondo crediti di dubbia esigibilità", quale quota di avanzo accantonato 2016, al fine di bilanciare le variazioni negative sul fronte delle entrate;

In ordine alla reiscrizione in competenza della parte dei accertamenti attivi corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate ma scadenti in esercizio successivi al 2016 si deve rilevare una difficoltà legate alle rateizzazioni di tributi locali per il resto invece i residui attivi re-imputati della parte capitale sono stati già incassati.

In ordine alla re-iscrizione in competenza della parte degli impegni passivi corrispondenti ad obbligazioni perfezionate ma scadenti in esercizio successivi al 2016 si deve rilevare che le stesse si stanno estinguendo.

In ogni caso saranno eventualmente oggetto del riaccertamento ordinario in sede di rendiconto della gestione 2017.

GESTIONE DI COMPETENZA



L'analisi degli stanziamenti di entrata e di uscita che compongono il bilancio 2017/2019, condotta anche in relazione alle segnalazioni avanzate da parte dei responsabili di area, consente di affermare che, allo stato attuale, non sono riscontrabili elementi di squilibrio in relazione alla copertura delle spese correnti ed al finanziamento degli investimenti per i quali sono confermati i cronoprogrammi in essere e quindi le conseguenti previsioni di bilancio.

Il fondo di riserva è iscritto in bilancio per € 12.000,00, ad oggi non utilizzato.

GESTIONE DI CASSA

La gestione di cassa si trova in equilibrio e si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo.

Nel bilancio è stanziato un fondo di riserva di cassa, ad oggi non utilizzato.

L'Ente alla data attuale non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria.

DEBITI FUORI BILANCI

Dalle dichiarazioni dei responsabili delle aree amministrative, conservate agli atti, e dai riscontri contabili condotti, non risultano elementi cognitivi in ordine all'esistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo.

Alla luce dell'andamento della gestione degli accertamenti e riscossioni delle entrate e dell'accantonamento al FCDE disposto in sede di bilancio di previsione, emerge che il FCDE previsto è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili.

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica, di cui all'articolo 9 della legge n. 243/2012 (pareggio di bilancio).

Il monitoraggio della gestione presenta un saldo utile in linea con il saldo obiettivo.

CONSIDERATO quindi che, in base alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi effettuata, l'andamento della gestione di competenza e della gestione residui appare conforme a quanto indicato nel Documento Unico di Programmazione 2017/2019, allegato al bilancio di previsione dell'esercizio in corso, e tale da presumere la completa attuazione degli obiettivi prefissati entro il termine dell'esercizio in corso;

EVIDENZIATO che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di spesa, garantendo il pareggio di bilancio, e che non si rende necessario modificare gli stanziamenti di entrata e di uscita del bilancio 2017/2019, tenuto conto delle variazioni già apportate al bilancio di previsione con precedenti atti;

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 14.07.2017.;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2017/2019;



esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta in quanto:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica;

Letto, confermato, sottoscritto.

Il revisore Unico: Gianni dr. Baraldo

Mason 14.07.2017

Gianni Baraldo

